

***DECRETO LEGISLATIVO 231/01
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE***

<u>Ed.:</u>	<u>Rev.:</u>	<u>Redatto da:</u>	<u>Approvato da:</u>	<u>Data</u>	<u>Descrizione</u>
0		R. Cerutti	R. Maldi	20/05/2013	Emissione
1		R. Cerutti	R. Maldi	29/01/2015	Revisione
2		R. Cerutti	R. Maldi	04/12/2015	Autoriciclaggio

Indice

SEZIONE 1	5
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE	5
1. L'INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	6
2. I PRINCIPI GENERALI.....	6
3. LA NORMATIVA	7
4. SANZIONI AMMINISTRATIVE - ART. 9 D.LGS. 231/01.....	7
5. RIPARAZIONE DELLE CONSEGUENZE DEL REATO	10
6. GLOSSARIO.....	10
7. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO.....	12
8. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ.....	12
9. ADOZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	15
9.1. FINALITÀ.....	15
9.1.1. <i>Prevenzione commissione reati rilevanti ai sensi del Decreto</i>	15
9.1.2. <i>Azione esimente dalla responsabilità amministrativa</i>	15
10. CODICE ETICO	16
11. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	17
11.1. INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	17
11.2. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	18
11.3. ATTIVITÀ DI RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	19
SEZIONE 2	21
CODICE ETICO	21
1. PREMESSA.....	22
2. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL CODICE ETICO.....	22
3. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO	23
3.1. PRINCIPI GENERALI.....	23
3.2. PRINCIPI DI LEALTÀ E TRASPARENZA.....	23
3.2.1. <i>Tutela della riservatezza</i>	23
3.2.2. <i>Rapporti con i clienti e fornitori</i>	24
3.2.3. <i>Gestione del patrimonio e della contabilità</i>	24
3.2.4. <i>Gestione dei sistemi informatici</i>	24
3.2.5. <i>Rapporti con i terzi</i>	24
3.2.6. <i>Rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	24
3.3. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA	24
3.3.1. <i>Obiettivi e Principi generali</i>	24
3.3.2. <i>Obblighi specifici dei dirigenti e preposti</i>	26
3.3.3. <i>Obblighi dei lavoratori</i>	26
3.3.4. <i>Applicazione nei confronti dei terzi</i>	26
3.4. TUTELA AMBIENTALE.....	27
4. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E SANZIONI.....	27
5. DISPOSIZIONI FINALI.....	27

SEZIONE 3	29
SISTEMA DISCIPLINARE.....	29
1. DISCIPLINA GENERALE	30
1.1. ART. 1 – SCOPO E PRINCIPI	30
1.2. ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI	30
1.3. ART. 3 – POTERE DI INIZIATIVA DELL’AZIONE DISCIPLINARE.....	30
2. I LIVELLO: DIPENDENTI	31
2.1. ART. 4 – FONTI DELLA RESPONSABILITÀ	31
2.2. ART. 5 – CONDOTTE SANZIONABILI	31
2.3. ART. 6 – SANZIONI	31
3. II LIVELLO: DIRIGENTI	31
3.1. ART. 7 – CONDOTTE SANZIONABILI	31
3.2. ART. 8 - SANZIONI.....	31
4. III LIVELLO: COLLABORATORI ESTERNI	32
4.1. ART. 9 – FONTI DELLA RESPONSABILITÀ	32
4.2. ART. 10 – EFFICACIA DEL CONTRATTO	32
4.3. ART. 11 – CONDOTTE SANZIONABILI E SANZIONI	32
5. IV LIVELLO: PROFESSIONISTI	32
5.1. ART. 12 – FONTI DELLA RESPONSABILITÀ	33
5.2. ART. 13 – EFFICACIA DEL CONTRATTO.....	33
5.3. ART. 14 – CONDOTTE SANZIONABILI E SANZIONI	33
6. V LIVELLO: AMMINISTRATORI E SINDACI	33
6.1. ART. 15 – FONTI DELLA RESPONSABILITÀ	33
6.2. ART. 16 – EFFICACIA DELLA NOMINA	33
6.3. ART. 17 – CONDOTTE SANZIONABILI IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI	33
6.4. ART. 18 – CONDOTTE SANZIONABILI IN CAPO AI SINDACI.....	34
6.5. ART. 19 – PROCEDIMENTO	34
7. DISPOSIZIONI FINALI	34
7.1. ART. 20 – OMISSIONI AL PRESENTE SISTEMA DISCIPLINARE	34
7.2. ART. 21 – COMMISSIONE DI FATTI DI REATO.....	35
7.3. ART. 22 – VERBALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DISCIPLINARE	35
7.4. ART. 23 – PUBBLICITÀ DEL PRESENTE SISTEMA DISCIPLINARE	35
SEZIONE 4	36
PARTE SPECIALE.....	36
PARTE SPECIALE “A”	37
REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	37
PARTE SPECIALE “B”	43
REATI SOCIETARI	43
• FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI E DEI CREDITORI (ART. 2622 1° E 3° COMMA C.C.)	43
PARTE SPECIALE “C”	50
REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	50
PARTE SPECIALE “D”	53

PARTE SPECIALE “E”	54
I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25 NONIES DEL DECRETO).....	54
PARTE SPECIALE “F”	56
REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI.....	56
ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	56
PARTE SPECIALE “G”	58
REATI AMBIENTALI	58

SEZIONE 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

1. L'INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il D.Lgs. 231/01 disciplina “la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

E' stato emanato in data 8 Giugno 2001, a norma della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 Settembre 2000 n. 300, in esecuzione di alcune Convenzioni Internazionali sottoscritte dall'Italia, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 Luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la successiva Convenzione di Bruxelles del 26 Maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati Membri e la Convenzione OCS del 17 Dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ed infine, la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e ratificati con Legge n. 146 del 2006.

2. I PRINCIPI GENERALI

La responsabilità amministrativa dell'ente è una responsabilità autonoma, che si affianca alla responsabilità penale personale del soggetto, il quale, in posizione apicale o subordinata, abbia materialmente commesso il reato.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/01, l'ente è responsabile solo ed esclusivamente per i reati commessi nel suo INTERESSE o VANTAGGIO

I reati per cui è configurabile la responsabilità amministrativa sono solo quelli tassativamente elencati dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche.

3. LA NORMATIVA

Le disposizioni del decreto si applicano agli enti dotati di personalità giuridica nonché alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

Ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa, l'illecito dev'essere commesso da soggetti che abbiano con l'ente un rapporto funzionale:

- ricoprono posizioni apicali ovvero siano in posizione di vertice (coloro che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dell'ente)
- siano persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati.

L'ente non risponde se tali persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

4. SANZIONI AMMINISTRATIVE - art. 9 D.Lgs. 231/01

PECUNIARIA

INTERDITTIVA

CONFISCA DEL PREZZO O DEL PROFITTO DEL REATO

PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

COMMISSARIAMENTO DELL'ENTE

SANZIONE PECUNIARIA

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in numero non inferiore a 100 né superiore a 1000.

L'importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per attenuare o elidere le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

art. 12 D.Lgs 231/01: casi di riduzione della sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a 103.291 euro se:

l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria è ridotta da 1/3 alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalla lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non potrà essere inferiore a 10.329 euro.

SANZIONI INTERDITTIVE

Interdizione dell'esercizio dell'attività di impresa

Sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione

Esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi

Divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

CONFISCA

La confisca del prezzo o del profitto dell'illecito è sempre disposta nei confronti dell'ente se viene pronunciata sentenza di condanna.

E' disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

La pubblicazione della sentenza viene disposta, a discrezione del Giudice, quando viene applicata una sanzione interdittiva.

COMMISSARIAMENTO DELL'ENTE

Nel caso in cui sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini la completa interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice, in luogo dell'applicazione di tale sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che avrebbe dovuto infliggere, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

PROCEDIMENTI SPECIALI

L'illecito amministrativo può essere definito nell'ambito del procedimento penale con i seguenti riti speciali:

art. 62 abbreviato

In caso di condanna, la riduzione secca di un terzo, ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p. è operata sia sulla durata della sanzione interdittiva sia sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

Il giudizio abbreviato non è ammesso quando è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

art. 63 applicazione della sanzione su richiesta

L'ente potrà essere ammesso al patteggiamento solo se

l'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo ha patteggiato

se ricorrono le condizioni perché l'imputato possa essere ammesso al patteggiamento

in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria

La riduzione FINO A UN TERZO, ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.p. è operata sia sulla durata della sanzione interdittiva sia sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

La richiesta è rigettata quando il Giudice ritiene di dover applicare una sanzione interdittiva in via definitiva.

art. 64 procedimento per decreto

Il Pubblico Ministero quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria presenta al Giudice per le Indagini Preliminari richiesta di emissione di decreto penale, indicandone la misura.

La sanzione pecuniaria può essere diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, se non accoglie la richiesta e non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al Pubblico Ministero, perché proceda alla contestazione dell'illecito amministrativo.

art 39 rappresentanza dell'ente

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

L'ente per partecipare al procedimento penale deve costituirsi mediante procuratore speciale.

Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia, è assistito da un difensore d'ufficio.

art 41 contumacia dell'ente

L'ente che non si costituisce è dichiarato contumace.

5. RIPARAZIONE DELLE CONSEGUENZE DEL REATO

L'art. 17 del D.Lgs. 231/01 stabilisce che “ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca

6. GLOSSARIO

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: una particolare forma di responsabilità, introdotta nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 231/2001, di cui rispondono direttamente gli enti forniti di personalità giuridica nonché le società e associazioni anche prive di personalità giuridica, nel caso in cui un loro

soggetto apicale o sottoposto, commetta uno dei reati specificamente e tassativamente elencati nel decreto e l'ente tragga un vantaggio o un beneficio dal reato.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le imprese pubbliche, i soggetti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi in base l'art. 2 della Direttiva 2004/17/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 Marzo 2004.

INTERESSE: indebito arricchimento, prefigurato dall'ente, in conseguenza dell'illecito amministrativo, la cui sussistenza deve essere valutata secondo una prospettiva "*ex ante*", ossia antecedente alla commissione della condotta contestata, e, pertanto, indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione. E' necessario infatti valutare se il reato è stato compiuto con l'obiettivo di conseguire una utilità futura per l'ente.

VANTAGGIO: effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l'ente, quale conseguenza immediata e diretta del reato. Il vantaggio deve essere accertato "*ex post*".

SOGGETTO APICALE: soggetto che riveste funzioni di rappresentanza dell'ente, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché colui che esercita funzioni di gestione e di controllo, anche di fatto, dell'ente.

SOGGETTO SUBORDINATO: persona sottoposta alla vigilanza e al controllo di uno dei soggetti in posizione apicale.

CONFISCA: misura di sicurezza a carattere patrimoniale, consistente nell'espropriazione, a favore dello Stato, di cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.

7. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

La predisposizione del presente Modello si è articolata nei seguenti passaggi:

1. Individuazione delle aree/processi sensibili a rischio e, cioè, degli ambiti di attività aziendale in relazione ai quali potrebbero essere commessi i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.
2. Predisposizione di un sistema di controllo, con l'adozione di specifiche procedure per la programmazione della formazione ed adozione delle decisioni dell'Ente, che consenta una corretta valutazione del sistema interno all'ente stesso e del suo eventuale adeguamento in termini di capacità di ridurre i rischi identificati.

L'intento dell'adozione di un sistema di riduzione dei rischi comporta la necessità di dover intervenire sia sulla probabilità di accadimento dell'evento, sia sull'impatto che l'evento stesso produce; un risultato ottimale per i fini che ci si propone si potrà realizzare, però, soltanto con una attività continua di monitoraggio e aggiornamento delle procedure aziendali, da reiterare con particolare attenzione nei momenti di mutamento dell'assetto aziendale ed al verificarsi di altri eventi che comportino la necessità di un aggiornamento e/o implementazione del presente Modello.

Il sistema di controllo deve inoltre rispondere alle seguenti esigenze:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli.

3. Introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello.

4. Individuazione di un Organismo di Vigilanza.

5. Obbligo di fornire informazioni all'OdV, da parte dei destinatari del presente Modello in ordine a eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'esercizio della propria attività in ambito aziendale

8. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

La NIS S.r.l., al fine di assicurare sempre maggiori condizioni di correttezza e di trasparenza nella realizzazione delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno avviare ogni utile iniziativa per l'adozione del

Modello, allo stato applicato con riferimento ai reati presupposto di cui agli articoli seguenti, raggruppati per aree.

Reati contro la Pubblica Amministrazione: art. 24 e 25 (Parte Speciale “A”)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318, 321 c.p.), per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, 319-bis, 321 c.p.), in atti giudiziari (art. 319-ter, 2° comma, e art. 321 c.p.), di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)

Reati societari: art. 25-ter (Parte Speciale “B”) e art. 25-octies

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.p.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.p.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.p.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.p.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.p.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.p.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.p.)
- Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Reati contro la salute e sicurezza sul lavoro: art. 25-septies (Parte Speciale “C”)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Reati di falsità: art. 25-bis (Parte Speciale “D”)

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Reati contro il diritto d’autore: art. 25-novies (Parte Speciale “E”)

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (art. 171-bis, 2° comma, L. 633/1994)

Reati di intralcio alla giustizia: art. 25-decies (Parte Speciale “F”)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377-bis c.p.)

Reati ambientali: art. 25-undecies (Parte Speciale “G”)

- Violazione delle previsioni in materia di scarichi idrici e, in particolare, di scarichi illeciti di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 733 c.p.)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di rifiuti (art. 258 TUA)
- Violazioni di norme autorizzative per emissioni in atmosfera (art. 279 TUA).

Il rischio relativo alle altre fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001 appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Il Modello predisposto dalla Società si fonda, in particolare, sull'individuazione di un sistema interno finalizzato a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi da prevenire tramite:

- il Codice Etico, che fissa linee di orientamento generali;
- le Procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori “sensibili”;
- la predisposizione di una struttura organizzativa che, tenuto conto della realtà aziendale, garantisca una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed il controllo dei comportamenti posti in essere;
- l'attribuzione all'OdV del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

9. ADOZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

9.1. Finalità

9.1.1. Prevenzione commissione reati rilevanti ai sensi del Decreto

L'adozione del Modello, applicato con riferimento ai reati presupposto individuati nella Seconda Parte del presente documento, è finalizzata ad assicurare sempre maggiori condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali.

Tale iniziativa, unitamente alla predisposizione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello – che resta pur sempre un elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della NIS S.r.l. e dei soggetti che con la stessa operano o collaborano.

In particolare, con l'adozione del Modello NIS S.r.l. si propone di predisporre idonee iniziative di prevenzione e controllo finalizzate alla riduzione del rischio di commissione dei reati rilevanti e di determinare in tutti coloro che operano in nome e per suo conto la consapevolezza di concretizzare un illecito passibile di sanzioni applicabili non solo agli autori del medesimo ma anche all'azienda, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate.

9.1.2. Azione esimente dalla responsabilità amministrativa

Introdotta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa dell'Ente, gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero da tale responsabilità per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali, sia da dipendenti sottoposti alla direzione e/o vigilanza dei primi.

Nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero da detta responsabilità nell'ipotesi in cui l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un *Organismo di Vigilanza* dell'Ente (di seguito "O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità in questione nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello adottato, al fine di produrre un'efficacia esimente da responsabilità, deve rispondere alle specifiche esigenze individuate dall'art. 6 del Decreto e, pertanto, in particolare deve:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati specificamente previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire (idonei ad agevolare il controllo e l'individuazione di anomalie);
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei predetti reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
- introdurre un *sistema disciplinare* interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

10. CODICE ETICO

Il Codice Etico costituisce parte integrante del presente Modello.

La principale finalità del Codice è quella di assicurare la massima trasparenza delle attività svolte dall'Azienda, disciplinando le condotte rilevanti sotto il profilo etico.

Il Codice individua i principi ed i valori cui l'Azienda si ispira nel perseguire il proprio oggetto sociale, al fine di consentirne il corretto funzionamento e garantirne la reputazione e l'affidabilità.

In particolare, NIS S.r.l. si pone quale obiettivo principale da perseguire la creazione di valore mediante il conseguimento del proprio oggetto sociale: a tal fine, NIS S.r.l. intende perseguire le proprie finalità nel rispetto di tutte le leggi vigenti nell'ambito territoriale in cui opera e nel rispetto dei principi di onestà, rettitudine, lealtà, buona fede, correttezza, trasparenza e affidabilità.

Si tratta di principi e valori imprescindibili per NIS S.r.l. che, pertanto, si impegna ad uniformarsi ad essi e a pretendere che ad essi si uniformino i suoi dipendenti, consulenti, fornitori e quanti altri intrattengano rapporti con la Società.

11. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

11.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 231/01 prevede che l'ente non risponde del reato-presupposto se: *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”*.

Tale Organismo (d'ora innanzi definito quale “Organismo di Vigilanza” o OdV) ed i suoi membri, per poter efficacemente adempiere ai compiti previsti, devono essere dotati dei seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità ed onorabilità;
- continuità d'azione.

La composizione dell'OdV deve necessariamente essere decisa sulla base della complessità organizzativa dell'ente: NIS S.r.l., in considerazione del suo attuale assetto organizzativo ed aziendale, nonché tenuto conto delle proprie dimensioni, ha optato per un organo di vigilanza monocratico, nella persona di Raffaele Maldi, amministratore delegato.

La nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza sono di competenza dell'organo amministrativo.

Le ipotesi di revoca sono:

1. reiterate inadempienze ai propri compiti e/o ingiustificata inattività anche con riferimento ai doveri di aggiornamento ed adeguamento del Modello;
2. irrogazione di sanzioni interdittive alla Società a causa di inattività dell'OdV e/o di inadeguatezza del Modello;
3. insorgenza di altro genere di incarico o di qualsivoglia altro rapporto (di consulenza, di rappresentanza, di gestione, di direzione etc.) con la società sottoposta al suo controllo ovvero con società in concorrenza con l'Ente;
4. dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento ovvero sentenza di condanna, anche non definitiva, per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico ovvero che comporti comunque l'interdizione

dai Pubblici Uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte nonché l'incapacità di contrattare con la P.A. dei membri dello stesso.

L'OdV, nel partecipare alle sedute del C.d.A., può formulare i propri pareri, esporre le proprie conclusioni e formulare le domande che reputi necessarie all'adempimento dei propri compiti.

11.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV consistono in generale nel:

1. Vigilare sull'effettività del modello, verificando che i comportamenti concreti, posti in essere dai soggetti tenuti alla sua osservanza, siano coerenti con il Modello stesso. L'OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza sull'effettività del Modello, deve altresì monitorare le iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza e comprensione dello stesso, predisponendo di conseguenza la necessaria documentazione interna, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti;
2. Vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale ed alla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati presupposto;
3. Curare il necessario aggiornamento e/o integrazione del Modello;
4. Verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In ogni caso dovrà essere fornita evidenza documentale dell'attività posta in essere dall'OdV, sia essa di vigilanza o di natura consultiva.

Gli Amministratori e i dipendenti di NIS S.r.l. devono collaborare con l'Organismo di Vigilanza.

Gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni dovranno segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di commissione di un reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte e non anonime. Viene salvaguardata la riservatezza di chi espone fatti di rischio, ma c'è anche la possibilità di rivalersi in caso di denunce false.

L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ai sensi del vigente decreto sulla Privacy.

Nell'espletamento dei compiti di vigilanza, l'OdV dovrà in particolare:

1. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nella Parte Speciale del Modello e i cui risultati devono essere riassunti in un'apposita relazione da produrre in sede di relazione agli organi deputati;
2. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
3. condurre le necessarie indagini interne onde accertare l'effettiva realizzazione di violazioni delle prescrizioni del presente Modello su segnalazione effettuata all'OdV o rilevate nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
4. verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001 provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo, nonché di eventuali consulenti esterni.
- ha a propria disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle proprie funzioni.

11.3. Attività di relazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'organismo di vigilanza relaziona sull'attività svolta e sulle eventuali problematiche (con indicazione dei miglioramenti da apportare) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di efficacia del Modello alla fine di ogni trimestre.

L'organismo di vigilanza ha potere di spesa per consulenze, se ritenute necessarie e/o opportune fino ad un importo massimo di 5.000 € annui.

Resta fermo il dovere per l'OdV, in ogni circostanza in cui egli lo ritenga necessario o comunque opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa in esame, di indirizzare comunicazioni agli organi sociali competenti.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere conservate dall'OdV e dagli organi di volta in volta interessati.

L'Assemblea dei Soci della Società ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, può chiedere la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

SEZIONE 2

CODICE ETICO

Il presente Codice Etico costituisce elemento del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001 ed è rivolto a tutti i dipendenti e collaboratori esterni dell'azienda.

1. PREMESSA

NIS S.r.l. ha elaborato il presente Codice Etico al fine di individuare con chiarezza e trasparenza i principi e i valori cui si ispira nel perseguire il proprio oggetto sociale, nonché al fine di garantirne l'osservanza, evidenziando gli strumenti e i mezzi idonei a far sì che gli stessi siano rispettati.

NIS S.r.l. considera imprescindibili tali principi e valori e si impegna pertanto ad uniformarsi agli stessi ed a pretendere che ad essi si uniformino i suoi dipendenti, consulenti e fornitori e quanti altri entrino in qualsivoglia rapporto con la Società medesima.

Il rispetto dei contenuti del Codice Etico vale sia a consentire un funzionamento corretto della **NIS S.r.l.**, sia a garantirne la reputazione e l'affidabilità.

NIS S.r.l. si pone quale obiettivo principale la creazione di valore mediante il conseguimento del proprio oggetto sociale: a tal fine, NIS S.r.l. intende perseguire le proprie finalità nel rispetto di tutte le leggi vigenti nell'ambito territoriale in cui opera e nel rispetto dei principi di onestà, rettitudine, lealtà, buona fede, correttezza, trasparenza e affidabilità.

NIS S.r.l. si pone inoltre l'obiettivo strategico di operare costantemente nel rispetto dei principi di tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori nonché di tutela dell'ambiente.

NIS S.r.l., di conseguenza, promuove presso tutti i dipendenti e i collaboratori esterni l'impegno all'osservanza dei detti principi con lo scopo di garantire condizioni di lavoro rispondenti alle disposizioni legislative vigenti e, attraverso l'individuazione delle misure tecniche e organizzative, il miglioramento della qualità di vita nell'ambiente lavorativo per la tutela della Salute e Sicurezza.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico è vincolante per gli amministratori, i dirigenti, per i dipendenti di **NIS S.r.l.** e per tutti coloro che operano con la stessa per il conseguimento dei suoi obiettivi, anche sulla base di un rapporto contrattuale temporaneo. Tali soggetti, definiti "destinatari", sono tenuti a conoscere e ad osservare il Codice Etico e ogni suo aggiornamento.

Al fine di assicurare una corretta comprensione dei valori e dei principi contenuti nel presente Codice Etico nonché il loro pieno rispetto, **NIS S.r.l.** si impegna a divulgare il medesimo a tutti i suoi destinatari mediante apposite attività di informazione con cadenza periodica, nonché attraverso l'adozione di specifiche procedure finalizzate ad assicurarne la conoscenza a quanti entrino in qualsivoglia rapporto contrattuale con la Società.

3. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO

3.1. Principi generali

NIS S.r.l., nonché i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, collaboratori esterni e tutti i destinatari del presente Codice Etico, ispirano la propria attività al rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra norma giuridica in vigore nell'ambito territoriale in cui operano.

I criteri di onestà, imparzialità, correttezza, lealtà, trasparenza e rispetto reciproco, che rappresentano i criteri ispiratori cui deve informarsi tutta l'attività aziendale, improntano i rapporti con e fra tutti i soggetti che interagiscono con **NIS S.r.l.**

NIS S.r.l. promuove il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona, rifugge da ogni discriminazione basata sull'età, sul sesso, sulla sessualità, sullo stato di salute e di integrità fisica, sulla razza, sulla nazionalità, sulle convinzioni religiose e politiche.

Allo stesso modo attività e comportamenti dei suoi amministratori, dirigenti dipendenti, consulenti e collaboratori esterni devono rifuggire qualsiasi genere di discriminazione.

3.2. Principi di lealtà e trasparenza

L'attività di amministratori, dipendenti, consulenti, e collaboratori esterni deve essere finalizzata esclusivamente al perseguimento degli obiettivi dell'azienda.

Il rapporto tra **NIS S.r.l.** e i propri amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori esterni è improntato a lealtà, rispetto e fiducia reciproca garantiti anche dall'impegno al pieno rispetto degli obblighi rispettivamente assunti con il contratto di lavoro e con ogni altra forma di rapporto contrattuale nonché del contenuto del presente Codice Etico.

3.2.1. Tutela della riservatezza

Tutte le informazioni e i dati in possesso di **NIS S.r.l.** sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy ed è fatto assoluto divieto ad amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, e collaboratori esterni di utilizzare e trattare informazioni e dati in possesso dell'azienda per finalità personali e, comunque, per finalità diverse da quelle consentite, nonché utilizzare informazioni o notizie, acquisite nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative per **NIS S.r.l.**, a vantaggio proprio o di terzi.

3.2.2. Rapporti con i clienti e fornitori

Amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori esterni si impegnano a garantire che il rapporto della NIS S.r.l. con i propri clienti sia ispirato sempre ai principi di imparzialità, trasparenza, disponibilità, rispetto, professionalità, serietà e cortesia; gli stessi si impegnano altresì ad evitare qualsivoglia forma di discriminazione.

I rapporti con i fornitori sono improntati a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'azienda nel rispetto dei principi di lealtà e imparzialità cui si informa tutta l'attività della Società.

3.2.3. Gestione del patrimonio e della contabilità

NIS S.r.l. si ispira a criteri di correttezza, trasparenza, completezza e verificabilità nella gestione del proprio patrimonio e della contabilità, garantendo il pieno rispetto della normativa vigente in materia.

3.2.4. Gestione dei sistemi informatici

NIS S.r.l. individua ed adotta sistemi idonei ad impedire la commissione di reati informatici ed a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature informatiche fornite ai propri dipendenti e collaboratori.

3.2.5. Rapporti con i terzi

Amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori esterni non possono ricevere alcun corrispettivo da parte di chicchessia per il compimento di un atto di loro competenza né cedere ad alcuna forma di condizionamento esterno nell'espletamento dei loro incarichi aziendali.

3.2.6. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Qualora, nell'esercizio della propria attività, NIS S.r.l. intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Garanti, è fatto divieto assoluto di interferire in qualsivoglia modo e con qualsivoglia mezzo nelle libere e autonome decisioni dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio o, in ogni caso, dei Pubblici Dipendenti: a tal fine è assolutamente vietato promettere, offrire o consegnare loro, direttamente o indirettamente, denaro, beni o qualsiasi altra utilità.

3.3. Tutela della Salute e Sicurezza

3.3.1. Obiettivi e Principi generali

Il presente paragrafo del "Codice Etico" ha lo scopo di evidenziare l'obiettivo strategico di NIS S.r.l. di operare costantemente per la tutela della Salute e Sicurezza nonché di rendere noti i principi di Sicurezza e Salute che l'azienda pone alla base della propria attività.

La corretta applicazione della legislazione vigente e il rispetto della normativa tecnica ad essa connessa rappresentano per **NIS S.r.l.**, unitamente alla attività di informazione e formazione dei lavoratori ed al coinvolgimento degli stessi, gli strumenti indispensabili per il raggiungimento, mantenimento e miglioramento di condizioni di lavoro e dell'ambiente tali da garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dei collaboratori e dei terzi presenti in azienda.

I dipendenti, i preposti e i dirigenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sono tenuti a conoscere, far osservare e promuovere i principi contenuti nel Codice Etico, coinvolgendo e motivando i propri collaboratori.

Ciascun dipendente è tenuto a conoscere il Codice Etico e a contribuire in modo attivo alla sua applicazione e diffusione.

NIS S.r.l. si impegna a diffondere e a far conoscere a tutti i livelli aziendali il presente Codice Etico ed a fornire, qualora necessario, ogni opportuno chiarimento.

Le decisioni assunte dalla NIS S.r.l. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono ispirate ai seguenti principi che vengono debitamente resi noti a tutti coloro che intrattengono un qualsivoglia rapporto di lavoro con la medesima:

1. evitare i rischi;
2. valutare i rischi che non possono essere evitati;
3. combattere i rischi alla fonte;
4. adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
5. tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
6. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
7. programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
8. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
9. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

3.3.2. Obblighi specifici dei dirigenti e preposti

NIS S.r.l. individua nei dirigenti e nei preposti le componenti aziendali che, con il loro operato, possono efficacemente contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza e salute, attraverso il mantenimento delle misure di prevenzione e protezione adottate e la vigilanza sul corretto comportamento dei propri collaboratori.

3.3.3. Obblighi dei lavoratori

Al fine di garantire la tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, **NIS S.r.l.** riconosce negli obblighi previsti per i lavoratori dall'art. 20 del D. Lgs. 81/08, gli elementi indispensabili per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Pertanto ogni lavoratore ha l'obbligo di “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Per lo svolgimento dell'attività lavorativa NIS S.r.l. mette a disposizione locali, impianti, macchine e attrezzature in genere per i quali tutti sono tenuti a un utilizzo conforme alla destinazione d'uso; l'impiego delle dotazioni dell'azienda deve essere effettuato esclusivamente per l'espletamento delle mansioni lavorative previste dall'azienda e ne è quindi vietato l'uso per scopi personali o diversi da quelli aziendali.

E' vietato introdurre in azienda attrezzature personali nonché prodotti chimici o di altra natura, anche se previste per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

3.3.4. Applicazione nei confronti dei terzi

NIS S.r.l. riconosce l'applicazione dei seguenti principi nei confronti dei terzi con i quali intrattenga un qualsivoglia rapporto di natura contrattuale e non:

- i principi di salvaguardia della salute e sicurezza che sono alla base del Codice Etico dovranno essere conosciuti e rispettati anche da terzi durante lo svolgimento dell'attività all'interno dell'azienda;
- sarà compito di tutti i dipendenti della Società, in base alla loro specifica attività, diffondere e promuovere l'osservanza del Codice Etico, vigilando nel contempo sul rispetto dello stesso;
- anche i collaboratori esterni non dipendenti (consulenti, prestatori di servizi) devono attenersi ai principi contenuti nel presente Codice Etico;
- nei confronti dei terzi potranno essere predisposte specifiche clausole contrattuali che, in aderenza ai principi contemplati dal Codice civile, stabiliscano, a seconda della gravità delle violazioni, ovvero della loro reiterazione, l'applicazione degli artt. 1454 c.c. “Diffida ad adempiere” e 1453 c.c. “Risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento”.

3.4. Tutela ambientale

Lo svolgimento e la gestione di tutte le attività di NIS S.r.l. avviene nel totale rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale. Al fine di garantire il pieno rispetto di tale intendimento aziendale, la Società opera in modo da favorire la diffusione della cultura inerente la tutela ambientale ed attua le necessarie misure per assicurare la tutela ambientale e la prevenzione dall'inquinamento.

4. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E SANZIONI

Il rispetto delle disposizioni del presente Codice Etico rientra fra le obbligazioni assunte dagli Amministratori con l'accettazione dell'incarico.

L'azienda riconosce il Contratto collettivo nazionale di lavoro quale strumento complementare per la gestione dell'attività dell'azienda.

Il rispetto delle disposizioni del presente Codice Etico nonché di quelle che verranno assunte per effetto del D.Lgs. 231/01, rientra fra le obbligazioni contrattuali assunte, anche ex art. 2104 e 2105 c.c., dai dipendenti al momento della stipula del contratto di lavoro.

La loro violazione dà luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 c.c. in conformità a quanto previsto, anche per la tipologia delle sanzioni, dal Contratto Collettivo di Categoria vigente al momento del fatto e secondo le procedure di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Consulenti, collaboratori esterni e ogni altro soggetto che entri in rapporto di affari con NIS S.r.l. assumono come obbligazione contrattuale il rispetto delle disposizioni del presente Codice Etico nonché di quelle che verranno assunte per effetto del D.Lgs. 231/01.

5. DISPOSIZIONI FINALI

I dipendenti dell'azienda e i collaboratori esterni sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico che rappresenta elemento basilare per la corretta applicazione del Modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001.

L'azienda riconosce il Contratto collettivo nazionale di lavoro quale strumento complementare per la gestione dell'attività dell'azienda.

Il presente Codice Etico, che rappresenta la formalizzazione delle modalità di comportamento già vigenti in **NIS S.r.l.**, è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del GENNAIO 2011.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente ad apportare ogni modifica, integrazione e/o aggiornamento su indicazione dell'Organismo di Vigilanza ovvero su iniziativa di ciascun consigliere d'amministrazione.

L'estratto del Codice Etico è disponibile a tutti per consultazione.

SEZIONE 3

SISTEMA DISCIPLINARE

1. DISCIPLINA GENERALE

1.1. Art. 1 – Scopo e principi

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 *“l’efficace attuazione del modello richiede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

A tal fine la società si dota di un apposito sistema disciplinare diversificato a seconda dei differenti livelli di collaborazione professionale, nel rispetto dei principi sanciti dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori nonché dal contratto collettivo nazionale di categoria.

1.2. Art. 2 – Soggetti destinatari

Il presente sistema disciplinare è applicabile ai seguenti soggetti:

1. dipendenti
2. dirigenti
3. collaboratori esterni
4. professionisti
5. amministratori e sindaci
6. consulenti e fornitori

1.3. Art. 3 – Potere di iniziativa dell’azione disciplinare

L’Organismo di Vigilanza, su segnalazione ovvero di propria iniziativa, acquisisce informazioni circa la presunta avvenuta violazione e/o inadempimento del modello di organizzazione e gestione e, valutata la non manifesta infondatezza della notizia, la trasmette alle autorità aziendali competenti individuate come di seguito, affinché queste esperiscano le dovute attività di indagine ed applichino le conseguenti sanzioni disciplinari.

L’Organismo di vigilanza monitora altresì le attività di indagine ed erogazione delle sanzioni effettuate dalle competenti autorità aziendali, vigilando sulla corretta applicazione del presente sistema disciplinare.

2. I LIVELLO: DIPENDENTI

2.1. Art. 4 – Fonti della responsabilità

La società sanziona la violazione e/o l'inadempimento delle previsioni contenute nel modello di organizzazione e gestione da parte dei propri dipendenti secondo quanto stabilito dal Codice Civile all'art. 2104 "Codice civile – rapporto di lavoro – diligenza del prestatore di lavoro – obbligo", che dispone "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende."

2.2. Art. 5 – Condotte sanzionabili

Qualunque violazione e/o inadempimento del modello di organizzazione e gestione è riconducibile nell'ambito dei comportamenti considerati sanzionabili dal codice civile.

E' rimessa alla valutazione dell'autorità aziendale competente ad erogare le sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la valutazione circa la gravità della violazione e/o dell'inadempimento commessi.

2.3. Art. 6 – Sanzioni

Dato il principio di tipicità caratterizzante l'intera materia disciplinare, si richiama l'applicazione degli art. 58, 59, 60 e 61 del contratto collettivo nazionale.

Le sanzioni ivi previste e pertanto applicabili per la violazione e/o l'inadempimento del modello di organizzazione e gestione sono:

- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta
- Multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo gabellare
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni
- Licenziamento per mancanze, con preavviso o senza preavviso

3. II LIVELLO: DIRIGENTI

3.1. Art. 7 – Condotte sanzionabili

Qualunque violazione e/o inadempimento del modello di organizzazione e gestione, a seconda della sua gravità o della sua reiterazione, può comportare l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento a carico del dirigente responsabile.

La valutazione circa la gravità della violazione e/o dell'inadempimento posti in essere e circa la gravità della loro reiterazione è rimessa alla valutazione dell'organo a ciò preposto.

3.2. Art. 8 - Sanzioni

Oltre al richiamo scritto, la società può applicare

- per la violazione del modello di organizzazione licenziamento per giustificato motivo (ove si ritenga, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, che la violazione commessa implichi inadeguatezza del dirigente rispetto alla struttura aziendale)
- licenziamento per giusta causa (che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro sia pure nei limiti del preavviso)

4. III LIVELLO: COLLABORATORI ESTERNI

4.1. Art. 9 – Fonti della responsabilità

La società garantisce il rispetto del modello da parte dei collaboratori esterni a progetto.

Con riferimento ai contratti da stipulare ovvero da rinnovare, il rispetto delle disposizioni contenute nel modello di organizzazione e gestione è riconosciuto quale prestazione accessoria del rapporto che il collaboratore instaura con la società e che pertanto si impegna ad adempiere.

Con riferimento ai contratti già stipulati, la società provvede, con l'accordo del collaboratore, all'integrazione dei medesimi mediante l'aggiunta della clausola relativa al rispetto delle previsioni del modello di organizzazione e gestione, affinché venga eliminata ogni disparità di trattamento rispetto ai contratti nuovi o rinnovati.

In ogni caso, il modello approvato è comunque comunicato al collaboratore come decisione unilaterale dell'azienda.

L'eventuale dissenso deve essere reso noto all'Odv, annotato e comunicato all'organo amministrativo; la comunicazione impedisce alla società di stipulare con il medesimo collaboratore ulteriori contratti. L'eventuale stipula di nuovi contratti in violazione del divieto di cui sopra comporta condotta censurabile in capo all'organo amministrativo e valutabile in ossequio al presente sistema sanzionatorio.

4.2. Art. 10 – Efficacia del contratto

Il contratto con il collaboratore sarà efficace dal momento in cui egli avrà preso visione ed accettato il contenuto del modello, circostanza attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione (allegato M160 Distribuzione codice etico).

4.3. Art. 11 – Condotte sanzionabili e sanzioni

Qualunque violazione e/o inadempimento del modello di organizzazione e gestione possono comportare la risoluzione del contratto e l'applicazione di penale contrattualmente prevista, salva comunque la risarcibilità di maggior danno.

Nel caso di violazione e/o inadempimento relativamente a previsioni che non possono più essere adempiute, il contratto si ritiene risolto di diritto con addebito della penale, salva la risarcibilità del maggior danno.

Nel caso di mero ritardo nell'adempimento, qualora il contraente sia nelle possibilità di adempiere alle prescrizioni del modello, la società avrà la facoltà di chiedere l'adempimento della prestazione e il pagamento della penale come determinata in sede contrattuale. L'ulteriore inadempimento comporta la risoluzione del contratto di diritto con addebito della penale, salva la risarcibilità del maggior danno.

5. IV LIVELLO: PROFESSIONISTI

(revisori contabili, consulenti, agenti e altri soggetti)

5.1. Art. 12 – Fonti della responsabilità

La società garantisce il rispetto del modello da parte dei professionisti (revisori contabili, consulenti, agenti ed altri soggetti).

Con riferimento ai contratti da stipulare ovvero da rinnovare, il rispetto delle disposizioni contenute nel modello di organizzazione e gestione è riconosciuto quale prestazione accessoria del rapporto che il professionista instaura con la società e che si impegna ad adempiere.

Con riferimento ai contratti già stipulati, la società provvede, con l'accordo del professionista, all'integrazione dei medesimi mediante l'aggiunta della clausola relativa al rispetto delle previsioni del modello di organizzazione e gestione affinché venga eliminata ogni disparità di trattamento rispetto ai contratti nuovi o rinnovati.

In ogni caso, il modello approvato è comunque comunicato al professionista come decisione unilaterale dell'azienda.

L'eventuale dissenso deve essere reso noto all'Odv e comunicato all'organo amministrativo; la comunicazione impedisce alla società di stipulare con il medesimo professionista ulteriori contratti o di avvalersi ulteriormente della sua collaborazione. L'eventuale stipula di nuovi contratti od il conferimento di nuovi incarichi in violazione del divieto di cui sopra comporta condotta censurabile in capo all'organo amministrativo e valutabile in ossequio al presente sistema sanzionatorio.

5.2 Art. 13 – Efficacia del contratto

Il contratto con il professionista sarà efficace dal momento in cui egli avrà preso visione ed accettato il contenuto del modello, circostanza attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione (allegato M160 Distribuzione codice etico).

5.3 Art. 14 – Condotte sanzionabili e sanzioni

Qualunque violazione e/o inadempimento del modello di organizzazione e gestione possono comportare la risoluzione del contratto ovvero la revoca del mandato per giusta causa.

E' fatta salva l'azione di risarcimento del danno nei confronti del professionista.

6 V LIVELLO: AMMINISTRATORI E SINDACI

6.1. Art. 15 – Fonti della responsabilità

La società garantisce il rispetto del modello da parte degli amministratori e dei sindaci.

In particolare, gli amministratori hanno l'onere di predisporre, approvare e proporre all'assemblea dei soci il modello di organizzazione e gestione.

6.2. Art. 16 – Efficacia della nomina

La nomina dell'amministratore e del membro del collegio sindacale sarà efficace dal momento in cui egli avrà preso visione ed accettato il contenuto del modello, circostanza attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione (allegato M160 Distribuzione codice etico) ovvero dalla sottoscrizione del verbale di nomina che indica espressamente la clausola di accettazione.

6.3. Art. 17 – Condotte sanzionabili in capo agli amministratori

Qualunque violazione e/o inadempimento del modello di organizzazione e gestione costituisce condotta sanzionabile in capo agli amministratori.

Gli amministratori, in quanto tenuti all'applicazione di quanto prescritto nel modello di organizzazione e gestione ed al controllo sull'applicazione da parte degli altri soggetti destinatari, rispondono altresì per le violazioni e/o gli inadempimenti del modello di organizzazione commessi da persone a loro sottoposte, allorché le violazioni e/o gli inadempimenti non si sarebbero verificati se essi avessero esercitato i propri poteri gerarchici dispositivi.

L'Organo di Vigilanza, rilevata la violazione e/o l'inadempimento, ha facoltà di sollecitare una condotta riparatoria da parte del trasgressore; ove tale condotta venga posta tempestivamente in essere e sia idonea ad impedire ogni conseguenza dannosa o pericolosa della precedente azione od omissione. L'Organo di Vigilanza ha facoltà di ammonire semplicemente il trasgressore.

In presenza di un fatto grave e/o reiterato, ovvero in presenza di un'omissione di intervento a seguito di richiesta di condotta riparatoria, ovvero in caso di condotta riparatoria inadeguata ad impedire ogni conseguenza dannosa o pericolosa della precedente azione od omissione, l'Organismo di Vigilanza attiva il procedimento disciplinare, ovvero convoca l'assemblea degli azionisti perché valuti l'operato e decida le sanzioni da applicare all'amministratore.

6.4. Art. 18 – Condotte sanzionabili in capo ai sindaci

Qualunque violazione e/o inadempimento del modello di organizzazione e gestione commessa dai sindaci costituisce condotta sanzionabile.

Essi sono tenuti al rispetto delle procedure che li riguardano ed alla vigilanza sulle condotte rimesse al loro controllo per legge.

Ogni condotta attiva od omissiva posta in essere dai sindaci in violazione dei doveri su di essi gravanti per legge in materia di prevenzione dei fatti di reato c.d. "societari" costituisce violazione del modello di organizzazione.

6.5. Art. 19 – Procedimento

Qualora l'Odv, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, ravvisi la sussistenza di violazioni e/o inadempimenti del modello di organizzazione e gestione poste in essere da amministratori e/o sindaci, comunica:

- al collegio sindacale (in funzione di quanto devolutogli ex lege – art. 2403 c.c.)
- al consiglio di amministrazione
- ai soci

La comunicazione avviene mediante notifica del verbale dell'Organo di Vigilanza contenente la censura agli organi suddetti. Il verbale deve altresì essere notificato al trasgressore.

L'Organo di Vigilanza, il collegio sindacale e il consiglio di amministrazione (con esclusione del presunto trasgressore) comunicano le proprie valutazioni all'assemblea dei soci, all'uopo convocata secondo le forme di legge.

L'assemblea dei soci, preso atto delle violazioni poste in essere dagli amministratori e dai sindaci, può disporre la revoca dalla carica e/o esperire nei loro confronti l'azione di responsabilità nei casi in cui la violazione del modello costituisca altresì la violazione della legge o dello statuto e con le modalità previste dal c.c.

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1. Art. 20 – Omissioni al presente sistema disciplinare

La violazione e/o l'inadempimento del presente sistema disciplinare, parte integrante del modello di organizzazione e gestione, costituisce violazione grave del modello stesso perseguibile ai sensi della presente cartella.

L'Organismo di Vigilanza verifica di conseguenza la corretta applicazione del presente sistema disciplinare e l'effettiva erogazione delle sanzioni previste.

7.2. Art. 21 – Commissione di fatti di reato

La commissione di un qualunque fatto di reato costituisce violazione del modello di organizzazione e gestione.

La commissione di un fatto di reato sensibile ex D.Lgs. 231/01 costituisce violazione grave del modello di organizzazione e gestione, sanzionabile obbligatoriamente con il provvedimento più grave previsto per i rispettivi livelli.

7.3. Art. 22 – Verbalizzazione dell'attività disciplinare

L'Organismo di Vigilanza riporta nei propri verbali ogni attività espletata ai sensi del presente sistema disciplinare.

Le funzioni aziendali e societarie che intervengono ai sensi del presente sistema disciplinare sono tenute a verbalizzare nei rispettivi libri sociali ovvero nelle consuete forme di comunicazione infra-aziendale l'attività svolta e le statuizioni assunte.

All'interno della propria relazione annuale all'assemblea dei soci, l'Organo di Vigilanza comunica altresì tutte le violazioni e/o gli inadempimenti riscontrati nel corso dell'esercizio di competenza, corredati dei rispettivi provvedimenti adottati ai sensi del presente sistema disciplinare.

7.4. Art. 23 – Pubblicità del presente sistema disciplinare

La società assicura la concreta pubblicità e conoscenza del presente sistema sanzionatorio a tutti i livelli di collaborazione professionale tramite:

- idonei incontri di informazione e, ove necessario, corsi di formazione a tutti i soggetti destinatari;
- affissione del sistema sanzionatorio nelle bacheche aziendali;

L'Organismo di Vigilanza verifica l'effettiva pubblicità del sistema sanzionatorio.

SEZIONE 4

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE “A”

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

(Artt. 24 e 25 del Decreto)

Breve descrizione dei reati

- *Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)*

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)*

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)*

Il reato si configura qualora la condotta di truffa, sopra descritta, abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- *Frode informatica (art. 640 ter c.p.)*

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati,

informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Pur essendo molteplici le modalità possibili per configurare il reato, si possono individuare tre modalità di condotta: l'alterazione o l'immissione di dati, l'alterazione del software finalizzata alla frode e l'alterazione delle informazioni.

Tale fattispecie di reato rileva ai sensi dell'art. 24 del Decreto solo "se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico".

- *Corruzione (artt. 318-319-319 bis-319 ter-320-321-322bis c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (e anche, ai sensi del disposto di cui all'art. 322 bis c.p., i membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) si faccia dare o si faccia promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si perfeziona con la semplice promessa non essendo necessaria la dazione del denaro o di altra utilità.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti già compiuti dal soggetto agente pubblico ufficiale.

Il reato sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza - corruzione impropria), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara - corruzione propria).

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono agli stessi denaro o altra utilità.

Il reato di corruzione in atti giudiziari si configura allorché i fatti di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato risulta aggravato se dal fatto deriva una ingiusta condanna alla pena della reclusione. Potrebbe essere astrattamente commesso anche nell'interesse dell'Ente ove con la descritta condotta si intenda favorire l'esito positivo di un processo in cui risulti coinvolto.

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate.

Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

- *Concussione (art. 317 c.p.)*

Il reato si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (e anche, ai sensi del disposto di cui all'art. 322 bis c.p., i membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. Il reato si perfeziona con la semplice promessa non essendo necessaria la dazione del denaro o di altra utilità.

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- *Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

La condotta sopra descritta è sanzionata anche se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti su indicati.

Le stesse pene si applicano a chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Aree a rischio

I reati in danno della Pubblica Amministrazione trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Vengono individuate quali aree a rischio tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni. Tuttavia, rilevano quali Aree di Supporto anche quelle aree di attività aziendale che, pur non intrattenendo rapporti con la

Pubblica Amministrazione, gestiscano strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e che, pertanto, potrebbero creare disponibilità occulte da utilizzare a fini corruttivi.

Considerato l'organigramma aziendale di NIS S.r.l. si individuano le seguenti aree a rischio commissione reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consiglio di Amministrazione;
- Supporto Informatico;
- Amministrazione;
- Personale.

Ogni eventuale integrazione operativa/organizzativa potrà essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società anche su indicazione dell'O.d.V.

Le attività a rischio sono quelle di interazione diretta con la Pubblica Amministrazione, quali la richiesta di riduzioni tributi (es. INAIL), richiesta di fondi per la formazione ai dipendenti, la gestione delle pratiche presso le amministrazioni comunali e provinciali, ...

Destinatari del precetto

Destinatari del precetto sono, dunque, amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché Collaboratori esterni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico, i Consiglieri e i Dirigenti Responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio divengono "*responsabili*" delle aree a rischio reato in riferimento ad ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Principi generali di comportamento

Come sancito dal Codice Etico adottato dalla Società, è previsto l'espresso divieto - in via diretta a carico degli Esponenti Aziendali e tramite apposite clausole contrattuali a carico dei Collaboratori esterni - di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in danno alla Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o di soggetti ai quali i predetti siano, direttamente o indirettamente, collegati e/o interessati - quali, ad es. prossimi congiunti etc. -) che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- d) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli a cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1) i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario;
- 2) gli accordi di associazione con eventuali Collaboratori devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;
- 3) Pagamenti per contanti sono limitati ad un importo massimo di 100 € e devono essere documentati con scontrini fiscali, ricevute o fatture, mentre quelli in natura sono vietati.

Nei confronti di terzi (es. collaboratori, consulenti, partners, fornitori...) che operino con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse della Società, in virtù di un qualsivoglia contratto, occorre che i relativi contratti:

- siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contengano clausole al fine del rispetto del D.Lgs. 231/01;
- contengano apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 (es. clausole risolutive espresse, penali).

E' OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE DEI MODULI M164 QUESTIONARIO COMMERCIALE PER I PARTNER COMMERCIALI E DEL MODULO DOMANDA ASSUNZIONE PER IL PERSONALE, CON EVIDENZA DI EVENTUALI RELAZIONI CON PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

NEI CONTRATTI DI FORNITURA E' PREVISTO SPECIFICAMENTE L'ACCETTAZIONE DEL NOSTRO CODICE ETICO.

Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'O.d.V. dai suddetti responsabili tramite la compilazione di apposite "Schede Informative" da aggiornarsi su base periodica da cui risultino gli enti e le persone coinvolte. Tali schede sono esaurientemente costituite dal frontespizio delle pratiche, per esempio per il ricevimento di fondi per la formazione professionale o per l'assunzione di manodopera tramite il centro per l'Impiego.

Sulle operazioni in questione, l'O.d.V. potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

PARTE SPECIALE “B”

Reati societari

(Art. 25 ter del Decreto e art. 25 octies)

Breve descrizione dei reati

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*

L'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per la società un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, tramite l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore sulla predetta situazione.

- *False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622 1° e 3° comma c.c.)*

L'attività di cui all'art. 2621 cod. civ. (intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per la società un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, tramite l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore sulla predetta situazione) ove determini come conseguenza un danno patrimoniale non solo alla società stessa, ma anche ai soci, o ai creditori sociali.

- *Impedito controllo (art. 2625 c.p.)*

Porre in essere comportamenti, occultando documenti, omettendo informazioni o ricorrendo ad altri artifici idonei, che impediscono od ostacolano lo svolgimento di attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione. Tali comportamenti integrano ipotesi rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs 231/2001 nel solo caso consegua un danno ai soci.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.p.)*

Il reato è integrato nei casi di formazione o aumento fittizio, anche in parte, del capitale sociale, attraverso attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.p.)*

Il reato è integrato dalla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o dalla loro liberazione

dall'obbligo di eseguirne il versamento, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale con erogazioni ai soci (che avviene sostanzialmente per esuberanza del capitale sociale).

- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.p.)*

Il reato è integrato dalla ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero dalla ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.p.)*

La fattispecie è relativa alle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione con altra società o scissione effettuate dagli amministratori qualora, in violazione delle disposizioni di legge a loro tutela, tali operazioni cagionino un danno ai creditori e siano state messe in atto al fine di realizzare un vantaggio per la società.

- *Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)*

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento di proventi derivanti da delitti non colposi, impiegando, sostituendo o trasferendo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza.

Aree a rischio

Tutte le comunicazioni provenienti da organi della società e da uffici preposti alla formazione dei dati contabili che abbiano una rilevanza esterna rispetto a chi redige la comunicazione, nonché l'omessa vigilanza su tali organi e uffici.

Tutte le omissioni relative a documenti od informazioni che possano assumere una qualsivoglia rilevanza per i soggetti preposti alle attività di controllo o per i soci quando abbiano tali poteri. Tali comportamenti assumono rilevanza anche se l'organo di controllo è scaduto e non è stato ancora costituito (o incaricato) quello nuovo.

Tutti i passaggi societari finalizzati alla costituzione o aumento del capitale sociale che possano valorizzare cespiti in misura diversa dal valore oggettivo; particolare attenzione dovrà essere dedicata ai conferimenti di beni in natura, di crediti od alla valutazione del patrimonio complessivo nel caso di trasformazione della società, sia per il rischio di autoriciclaggio

Tutte le deliberazioni finalizzate a rimborsare direttamente o indirettamente ai soci o ad alcuni di essi i conferimenti, anche parziali, o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli ad esclusione dei casi in cui si riscontri un'esuberanza del capitale sociale.

Tutti i comportamenti finalizzati a far emergere utili non rispondenti alla realtà o ad utilizzare riserve legali non disponibili.

Ogni operazione di riduzione del capitale societario e di fusione o scissione.

Ogni operazione di acquisto e/o vendita con controparti, transazioni finanziarie con controparti.

Destinatari del precetto

Amministratori, Direttori Generali, Liquidatori, Dirigenti comunque preposti alla redazione di documenti contabili, chi di fatto svolge una di tali funzioni anche senza esservi espressamente designato, l'amministratore giudiziario o il commissario governativo, soci conferenti, sindaci e revisori dei conti e chiunque sia ad essi equiparato, in forza dell'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti a tale funzione.

Inoltre il personale della Tesoreria, del Commerciale e degli Acquisti può essere coinvolto in quanto gestore di transazioni finanziarie e della scelta dei partner commerciali.

Principi generali di comportamento

Nella redazione dei documenti di cui sopra i comportamenti devono essere finalizzati ad evitare:

- l'utilizzo di dati non rispondenti al vero;
- l'omissione di fatti e/o elementi di valenza negativa in ottica contabile;
- una valutazione non prudentiale di elementi discrezionali;
- l'omessa vigilanza che permetta ai sottoposti di violare i medesimi principi.

Nella messa a disposizione dei documenti necessari a verifiche contabili interne, è necessario evitare:

- l'occultamento di documenti e contratti che possono incidere su aspetti contabili e/o patrimoniali;
- la reticenza nel fornire informazioni su documenti e contratti quando fatti successivi ne abbiano alterato o reso equivoca la loro portata contabile o patrimoniale;
- ogni altro artificio (es. pareri professionali addomesticati, rinvio a dipendenti che per ragioni oggettive o per volontà propria non esplichino un livello sufficiente di collaborazione, etc) volto ad impedire o ad ostacolare il controllo contabile o patrimoniale.

Nello svolgimento delle attività di costituzione o aumento del capitale sociale o nella definizione del patrimonio in caso di trasformazione, i comportamenti dei soggetti destinatari del precetto devono essere finalizzati ad evitare:

- La sovrastima delle componenti attive;
- La sottostima delle componenti passive;

- L'attribuzione di azioni o quote in misura superiore al capitale sociale;
- L'incrocio tra sottoscrizione di azioni o quote da un lato e la costituzione di società dall'altro;
- Una rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura (compresi quelli immateriali) e dei crediti.

Nello svolgimento delle attività di costituzione o aumento del capitale sociale o nella definizione del patrimonio in caso di trasformazione, i comportamenti dei soggetti destinatari del precetto devono essere finalizzati ad evitare:

- La lesione dell'effettiva copertura del capitale della società;
- La restituzione anche parziale di un conferimento o la liberazione dal relativo versamento, con deliberazioni dirette o simulatorie (es. compensazione con un credito inesistente) o all'acquisto di azioni proprie od alla distribuzione di utili inesistenti;

Nella predisposizione di prospetti contabili per la formazione del bilancio o nella redazione del bilancio, i comportamenti dei soggetti destinatari del precetto devono essere finalizzati ad evitare:

- Alterare i valori economici attivi o quelli passivi per far figurare utili non reali;
- Utilizzare gli utili previsti dalla legge come quota obbligatoria o attingere alle riserve quando esse sono tutelate da un vincolo normativo di destinazione.

Dovranno essere poste in essere le misure per evitare la violazione delle norme predisposte dalla legge ai fini della tutela dei creditori sociali. In particolare:

I. In riferimento alle operazioni di riduzione del capitale

I.I. Società di capitali

- Le riduzioni di capitale volontarie dovranno essere messe in atto a seguito di valutazioni prudenziali circa l'eventuale effettivo esubero del capitale stesso
- I creditori dovranno essere messi in condizione di conoscere la delibera che ha approvato la riduzione di capitale e di tutelare le proprie ragioni, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni legislative in materia e pertanto:

- in caso di riduzione volontaria del capitale sociale, gli amministratori depositeranno presso la sede della società una dettagliata relazione indicante le ragioni e la modalità di realizzazione della riduzione stessa almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sull'operazione; in caso di riduzione del capitale sociale per perdite superiori a un terzo, gli amministratori predisporranno una relazione sulla situazione patrimoniale della società, corredata delle osservazioni degli organi di controllo entro il termine di 8 giorni prima dell'assemblea chiamata a deliberare sull'operazione; Tali relazioni dovranno essere redatte secondo criteri di massima trasparenza, prudenza e fedeltà alle risultanze contabili;

- gli amministratori provvederanno a iscrivere nel registro delle imprese la delibera che ha approvato la riduzione;
- gli amministratori procederanno alla esecuzione della delibera che ha approvato riduzione esclusivamente trascorso il termine di 90 giorni previsto dalla legge ai fini dell'eventuale opposizione dei creditori sociali;
- in caso di opposizione di creditori, gli amministratori non procederanno ad eseguire la delibera che ha approvato la riduzione di capitale, in assenza di provvedimento di autorizzazione del Tribunale;
- in caso di opposizione, qualora il Tribunale abbia autorizzato la riduzione di capitale, gli amministratori non procederanno ad eseguire la relativa delibera senza aver prestato l'eventuale garanzia prescritta;
- A tutela dei creditori, dovrà essere rigorosamente rispettato l'obbligo di mantenere il capitale entro il minimo legale, pertanto:
 - gli amministratori non daranno esecuzione ad alcuna delibera assembleare – anche se non dichiarata nulla – che abbia approvato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale;
 - la riduzione di capitale sociale volontaria dovrà effettuarsi con modalità tali per cui le azioni o quote proprie possedute dalla società a seguito dell'operazione non eccedano il limite del 10% del capitale sociale;

II. in riferimento alle operazioni di fusione ed alla scissione di società

- Gli adempimenti preliminari alla deliberazione in ordine alle operazioni di fusione e scissione dovranno essere svolti con stretta osservanza delle disposizioni di legge in materia, entro i termini previsti, secondo criteri di massima trasparenza ed evitando l'omissione di qualsiasi dato rilevante. In particolare:
 - Gli amministratori cureranno la redazione del progetto di fusione e di scissione previsto dalle norme di legge in materia, osservando con particolare scrupolo le norme che ne disciplinano il contenuto obbligatorio;
 - Gli amministratori cureranno che il progetto sia iscritto presso il registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione o dove ha sede la società che si scinderà e che tra la data di tale iscrizione e quella fissata per la decisione circa l'approvazione dell'operazione intercorra un termine di almeno 30 giorni.
 - Gli amministratori redigeranno la situazione patrimoniale della società e predisporranno una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione o scissione attenendosi alle previsioni legislative in materia, osservando le norme sul bilancio d'esercizio, con la massima fedeltà nell'indicazione delle risultanze contabili e curando di non omettere alcun dato rilevante;
 - Per quanto attiene la relazione sulla congruità del rapporto di cambio, gli esperti all'uopo incaricati dalla società dovranno essere scelti tra professionisti qualificati ed evitando qualunque possibile conflitto di interesse; il rapporto con i predetti esperti dovrà essere improntato alla massima collaborazione e correttezza e dovranno essere forniti loro ogni informazione e documento utile, consentendo ogni verifica e controllo ritenuto opportuno

- In caso di fusione, la documentazione che dovrà essere depositata presso la sede di ciascuna società partecipante a disposizione dei suoi soci (il progetto di fusione, accompagnato dalle relazioni degli amministratori e degli esperti, oltrechè lo stato patrimoniale e i bilanci degli ultimi tre esercizi societari) dovrà essere presentato puntualmente almeno 30 giorni prima della decisione in ordine all'operazione e dovrà esserne scrupolosamente verificata la completezza;

● I creditori e i possessori di obbligazioni dovranno essere messi in condizione di conoscere la delibera che ha approvato la fusione o la scissione e di tutelare le proprie ragioni, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni legislative in materia e l'atto di fusione dovrà essere corredato dalle forme di pubblicità previste dalla legge e pertanto:

- la delibera di approvazione dell'operazione dovrà essere iscritta nel registro delle imprese;

- tale iscrizione dovrà essere accompagnata, nel caso di fusione, dalla documentazione precedentemente depositata presso la sede di ciascuna società partecipante, verificando nuovamente la completezza della stessa;

- la fusione o la scissione potranno essere messe in atto esclusivamente qualora nel termine di 60 giorni non sia stata formulata opposizione da parte dei creditori sociali (salvo abbiano prestato il proprio assenso precedentemente all'iscrizione del progetto o siano stati pagati o sia stato provveduto al deposito presso una banca delle somme corrispondenti ai loro crediti) e degli eventuali possessori di obbligazioni;

- in caso di opposizione di creditori, l'operazione non sarà attuata, in assenza di provvedimento di autorizzazione del Tribunale;

- in caso di opposizione, qualora il Tribunale abbia autorizzato l'operazione, questa non sarà attuata ove non sia stata prestata l'eventuale garanzia prescritta;

- l'atto di fusione dovrà risultare da atto pubblico e depositato entro trenta giorni per l'iscrizione presso il registro delle imprese dei luoghi dove hanno sede le società partecipanti alla fusione;

● Conformemente a quanto previsto dalla legge i creditori delle società di capitali dovranno ricevere la massima tutela, pertanto la partecipazione a operazioni di fusione o di scissione dovrà essere rigorosamente evitata ove la società si trovi in liquidazione e abbia già avviato la distribuzione degli utili.

● In ogni caso, ove, nonostante le cautele adottate risulti effettuata una operazione di riduzione di capitale, di fusione o di scissione in violazione di legge e questa abbia cagionato un danno ai creditori e, contestualmente, un beneficio alla società, risulterà necessario procedere al risarcimento del danno patito dai creditori stessi, al fine di tentare di evitare le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 a carico della società.

Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

I destinatari del precetto devono segnalare all'Organo di Vigilanza condotte e/o situazioni potenzialmente in grado di ledere i principi sopra indicati, nonché collaborare con il medesimo Organo, ove richiesti.

L'ordine del giorno delle adunanze degli amministratori e dell'assemblea inerenti l'approvazione delle operazioni sulle quote o azioni della società o di controllante, nonché le delibere conseguenti, dovranno essere comunicati tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di informarlo circa l'avvio delle procedura in oggetto, gli amministratori dovranno tempestivamente fornire all'Organismo di Vigilanza copia delle relazioni predisposte per l'assemblea in caso di riduzione di capitale del progetto di fusione o scissione, corredato dalla relativa relazione illustrativa, nonché dare tempestivamente comunicazione circa l'adempimento di ogni successivo incombenza previsto dalla legge.

PARTE SPECIALE “C”

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(Art 25 septies del Decreto)

Breve descrizione dei reati

I reati colposi che possono coinvolgere la responsabilità amministrativa di NIS S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, l'articolo 25 septies del D.Lgs. n. 231/01 prevede tre ipotesi distinte:

1. Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2 del D.Lgs. n. 81/08;
2. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
3. Lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Si configura il delitto di omicidio colposo quando viene cagionata, per colpa, la morte di una persona.

Si configura, invece, il delitto previsto dall'articolo 590 del codice penale quando vengono cagionate, per colpa, lesioni personali.

Le lesioni si definiscono gravi quando:

1. dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni si definiscono gravissime se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'articolo inservibile;
4. la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare;
5. una permanente e grave difficoltà dell'eloquio;

6. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

È opportuno infine precisare che ai sensi dell'art. 43 del codice penale (Elemento psicologico del reato) il delitto è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Aree a rischio

Al fine di garantire una corretta, completa ed esaustiva mappatura delle singole aree di rischio si è proceduto in conformità ai principi ed ai contenuti descritti dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08.

In primo luogo, in considerazione della natura dei reati presupposto previsti dalla presente Parte Speciale, non è possibile escludere dalla valutazione in ordine all'individuazione delle aree a rischio alcun ambito di attività, atteso che tali fattispecie di reati possono di fatto investire la totalità delle componenti aziendali.

L'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata nel rispetto della normativa di settore. ([G:\SGSL\Documenti Valutazione](#))

Destinatari del precetto.

L'organigramma aziendale di NIS S.r.l. in materia di sicurezza sul lavoro, affisso in ogni area dello stabilimento, individuante le persone di riferimento e i responsabili del primo soccorso e le squadre antincendio.

I Destinatari del precetto sono gli amministratori, dirigenti e dipendenti della Società, nonché i Collaboratori esterni ed altri soggetti con i quali NIS S.r.l. intrattenga un qualsivoglia rapporto di natura contrattuale.

In allegato si riportano le informazioni relative ad ogni area.

[G:\SGSL\SICUREZZA COLLAUDO.ppt](#)

[G:\SGSL\SICUREZZA FORNI.ppt](#)

[G:\SGSL\SICUREZZA GENERALE.ppt](#)

[G:\SGSL\SICUREZZA LABORATORIO.ppt](#)

[G:\SGSL\SICUREZZA MAGAZZINO.ppt](#)

[G:\SGSL\SICUREZZA STAMPERIA.ppt](#)

[G:\SGSL\SICUREZZA TRANCERIA.ppt](#)

Principi generali di comportamento

I destinatari della presente parte speciale devono:

- attenersi ai principi generali di comportamento così come formulati nel Codice Etico in materia di tutela della salute e sicurezza;
- attenersi alle istruzioni d'uso contenute nei manuali delle attrezzature;
- osservare rigorosamente le misure di prevenzione e protezione adottate nonché tutto quanto previsto nel Documento di valutazione dei rischi;
- osservare le disposizioni di legge nonché le disposizioni aziendali assunte in materia;
- garantire il rispetto di quanto disposto nel presente Modello nonché nelle procedure adottate in base allo stesso.

Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/08 è stato adottato il Sistema per la gestione della salute e sicurezza per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici.

G:\SGSL\SGSL NIS Rev1.doc

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello ai sensi dell'art. 30 comma 3 D.Lgs. 81/08 saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente parte speciale, si dovessero rendere alle stesse inosservanti.

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezione "Sistema disciplinare" di cui alla Parte Generale del Modello.

Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In relazione ai contenuti della presente Parte speciale, dovranno venire segnalati all'Odv da parte delle figure aziendali interessate:

- gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte di organismi di vigilanza competenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- il verificarsi di infortuni sul lavoro e/o sull'insorgenza di malattie professionali;
- l'instaurarsi di eventuali procedimenti penali per violazione delle norme in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori o per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gli esiti della verifica interna annuale relativa agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro
- i verbali del medico di stabilimento.

PARTE SPECIALE “D”

Reati di falsità

Breve descrizione del reato

- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 473 c.p. e 517 c.p.)*

La messa in vendita o altrimenti in circolazione, sul mercato nazionale o su quello estero, di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, che cagioni un nocumento all'industria nazionale.

L'art. 517 descrive invece la condotta di chi metta in vendita o in altro modo in circolazione prodotti industriali o opere dell'ingegno con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, idonei a indurre in errore circa origine, provenienza o qualità del prodotto.

Aree a rischio

Trattasi di reato di evento, onde è necessaria l'induzione in errore del consumatore o il nocumento all'industria nazionale. È, tuttavia, sufficiente l'uso di nomi, marchi e segni distintivi che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto, anche indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

Destinatari del precetto

Soggetti che svolgono, anche di fatto, attività e funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione della società o di una sua unità organizzativa, ovvero persone sottoposte alla direzione o vigilanza di tali soggetti che abbiano facoltà di intervenire su nomi, marchi e segni distintivi dei prodotti immessi sul mercato.

Principi generali di comportamento

Diverse sono le cautele da adottare per evitare il verificarsi della fattispecie in esame: da un lato, l'adozione di controlli circa la genuinità e veridicità dei nomi, dei marchi e dei segni distintivi utilizzati; dall'altro, particolare attenzione per acquisti da terzi di prodotti i cui nomi, marchi e segni distintivi rimangano comunque visibili sul prodotto finale. In fase di preparazione offerta per i nuovi prodotti, nel M116 Studio fattibilità è previsto che si investighi la presenza di brevetti, marchi o similari sul prodotto.

Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Qualsiasi rischio di non veridicità o genuinità delle indicazioni presenti sul prodotto emerso in sede di controllo dovrà essere immediatamente comunicato all'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE “E”

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies del Decreto)

Breve descrizione dei reati

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto del Decreto alcune fattispecie contemplate dalla c.d. “legge sul diritto d'autore” (LEGGE 22 Aprile 1941 n. 633)

Art 171 bis Legge 22 aprile 1941 n. 633

Tale norma ha introdotto nell'ordinamento italiano la tutela penale del software. L'art. 2 della Legge sul diritto d'autore tutela infatti *“i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore”*, mentre esclude dalla tutela *“le idee ed i principi che stanno alla base di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce”*.

E' punita d'abusiva duplicazione di software che avvenga al fine di trarne profitto, ivi compreso il risparmio sui costi di acquisto.

Allo stesso modo, è punito colui che, con qualsiasi mezzo, compia atti intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

E' punita la riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o diffusione in pubblico del contenuto di una banca dati.

Aree a rischio

- attività di gestione dei server attraverso i quali vengano messi a disposizione del pubblico opere protette dal diritto d'autore
- attività di trasmissione dei dati attraverso la rete telematica interna all'azienda
- utilizzazione di Internet in violazione delle norme sul diritto d'autore
- attività di gestione e di trattamento delle banche dati
- duplicazione abusiva di programmi per elaboratore contenuti in supporti contrassegnati dal marchio S.I.A.E.
- detenzione e diffusione a scopo imprenditoriale di programmi per elaboratore privi del contrassegno S.I.A.E.

- realizzazione di campagne pubblicitarie e di promozione di eventi mediante la creazione di slogan, spot, video che utilizzino opere letterarie, musicali, cinematografiche, scientifiche, didattiche, multimediali in violazione del diritto d'autore.

Destinatari del precetto

Dipendenti, Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione di documenti o alla diffusione di dati attraverso la rete aziendale nonché i Responsabili delle Funzioni all'interno delle quali vengono svolti i processi a rischio.

Principi generali di comportamento

Rispettare i regolamenti interni che disciplinano l'utilizzazione di Internet dalla rete aziendale, la trasmissione dei dati attraverso la rete telematica interna all'azienda, l'attività di gestione e di trattamento delle banche dati ed individuano i comportamenti vietati in violazione della tutela del diritto d'autore

Il M115 Gestione Informatica comprende i diritti di accesso ai software aziendali, nonché i prodotti acquistati da parte della società ed assegnati ad alcuni utenti.

Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- i destinatari dei precetti devono dare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza di ogni condotta che appaia potenzialmente lesiva dei principi illustrati e violi i regolamenti interni predisposti a tutela del diritto d'autore;
- il responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi, deve portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza i principali adempimenti effettuati nell'espletamento dell'attività di controllo e verifica.

PARTE SPECIALE “F”

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(Art. 377 bis c.p. e art. 25 decies del Decreto)

Breve descrizione del reato

Il delitto si configura quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere

L'art. 25 *novies* del Decreto prevede che, in relazione alla commissione del reato sopra descritto, si applichi all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Aree di rischio

In considerazione della natura del reato presupposto previsto dalla presente Parte Speciale, non è possibile escludere dalla valutazione in ordine all'individuazione delle aree a rischio alcun ambito di attività, atteso che tale fattispecie di reato può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali.

I destinatari del precetto

I Destinatari del precetto sono gli amministratori, dirigenti e dipendenti della Società, nonché i Collaboratori esterni ed altri soggetti con i quali NIS S.r.l. intrattenga un qualsivoglia rapporto di natura contrattuale e non.

Principi di comportamento

I destinatari della presente parte speciale devono:

- attenersi ai principi generali di comportamento così come formulati nel Codice Etico;
- evitare di fornire alla persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi l'autorità giudiziaria, qualsiasi tipo di indicazione e/o suggerimento sulla condotta da tenere;
- evitare, in particolare, condotte che possano anche solo ingenerare il sospetto che si stia tenendo un comportamento vietato ai sensi dell'art. 377 bis c.p.

Saranno passibili di sanzione disciplinare coloro che, individuati quali destinatari della presente Parte Speciale, si dovessero rendere alla stessa inosservanti.

Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione, si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezione “Sistema disciplinare” di cui alla Parte Generale del Modello.

Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

In relazione ai contenuti della presente Parte speciale, dovranno venire segnalati all’Odv da parte delle figure aziendali interessate:

- eventuali comportamenti che, potendo anche solo astrattamente integrare il reato di cui all’art. 377 bis del Codice penale, esponano NIS S.r.l. al rischio di un procedimento per responsabilità amministrativa dipendente da reato per l’illecito di cui all’art. 25novies del d.Lgs. n. 231/01 previsto dalla presente Parte Speciale;
- l’instaurazione di eventuali procedimenti penali per violazione dell’art. 377 bis c.p.

PARTE SPECIALE “G”

Reati ambientali

(Art 25 undecies del Decreto)

Breve descrizione del reato

- *Inquinamento idrico (art. 137 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006)*

Si configura l'inquinamento idrico nel momento in cui scarichi originati in azienda vadano a influire sulle falde acquifere sottostanti in caso di scarico non autorizzato o extra autorizzazione; nel caso in cui le acque contengano sostanze pericolose oltre i limiti fissati dalle Autorità competenti.

- *Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006)*

Può verificarsi nel caso in cui si realizzi una discarica non autorizzata, vengano miscelati rifiuti di tipo diverso in modo non consentito, i rifiuti siano trasportati in modo non idoneo, venga inquinato il suolo, sottosuolo o le acque superando le soglie di rischio, si predispongano certificazioni false.

- *Inquinamento atmosferico (art. 279 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006)*

Si verifica quando vengono immessi in atmosfera sostanze o rumori oltre le soglie consentite dalla legge.

Aree di rischio

In considerazione della natura del reato presupposto previsto dalla presente Parte Speciale, le aree aziendali a rischio sono quelle di Produzione e Manutenzione, oltre alla Direzione per le attività di programmazione e sorveglianza generale.

I destinatari del precetto

I Destinatari del precetto sono gli amministratori, dirigenti e dipendenti della Società, nonché i Collaboratori esterni ed altri soggetti con i quali NIS S.r.l. intrattenga un qualsivoglia rapporto di natura contrattuale e non. Il soggetto responsabile della gestione rifiuti è la segreteria che si occupa di compilare il registro M.U.D. con carichi e scarichi, di contattare le società incaricate del trasporto e smaltimento e di raccoglierne le autorizzazioni all'esercizio dell'attività.

Principi di comportamento

I destinatari della presente parte speciale devono:

- rispettare il piano di verifiche ambientali di emissioni in aria e acqua predisposto, si veda lo scadenziario inserito nel Sistema Gestione Salute e Sicurezza.

La direzione deve verificare che le ditte incaricate del trasporto e smaltimento di rifiuti abbiano le necessarie autorizzazioni. Nello scadenziario generale deve essere inserito il controllo annuale di validità delle stesse.

Saranno passibili di sanzione disciplinare coloro che, individuati quali destinatari della presente Parte Speciale, si dovessero rendere alla stessa inosservanti.

Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione, si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezione “Sistema disciplinare” di cui alla Parte Generale del Modello.

Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

In relazione ai contenuti della presente Parte speciale, dovranno venire segnalati all’Odv da parte delle figure aziendali interessate:

- esiti negativi delle analisi di emissioni;
- mancato rinnovo delle autorizzazioni delle ditte incaricate del trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- ogni altro evento che potrebbe avere rilevanza ai fini della commissione dei reati ambientali (es. guasti ad impianti).